

DELIBERA N. 52 /06/CSP

**Provvedimento ai sensi dell'articolo 10, comma 9 della legge 22 febbraio 2000 n. 28
nei confronti di Rai – Radiotelevisione Italiana Spa, esercente l'emittente per la
radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Rai Due
(Notiziario Tg2)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 22 marzo 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, ed in particolare l'art. 10, comma 9;

VISTO il provvedimento recante "*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché Tribune elettorali per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006*", approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 1° febbraio 2006 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;

VISTA la delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso*

ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 9 e 10 aprile 2006";

VISTO, in particolare, l'articolo 6 della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 1° febbraio 2006, ove si stabilisce al primo comma che *"Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore all'obiettivo di assicurare all'elettorato la più ampia informazione sui soggetti, sui temi e sulle modalità di svolgimento della competizione elettorale, e ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche"* e al secondo comma, prima parte, che: *"I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino anche indirettamente situazioni di vantaggio per alcune delle liste e delle coalizioni concorrenti, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati e esponenti politici, ma le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale"*;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nonché l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, e che l'attività di informazione radiotelevisiva, in quanto servizio di interesse generale, deve favorire la libera formazione delle opinioni;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei notiziari su temi relativi alla competizione elettorale, non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma dal criterio della parità di trattamento;

CONSIDERATO che, alla stregua del consolidato orientamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico va correlato al rispetto del principio di parità di trattamento, al fine di assicurare nei programmi di informazione l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche e la pari opportunità tra i soggetti politici, in particolare con riferimento alla competizione per le elezioni politiche, tra le coalizioni e tra le liste concorrenti all'interno di una stessa coalizione;

CONSIDERATO che dai dati di monitoraggio dell'Autorità risulta che il TG 2 non fa registrare un adeguato equilibrio dei tempi riservati all'informazione politica, in particolare non assicurando la parità di accesso e di trattamento tra le coalizioni e l'equilibrio tra le liste concorrenti all'interno di una stessa coalizione;

CONSIDERATA l'urgenza di intervenire al fine di tutelare l'obiettività e la completezza dell'informazione, ripristinando la corretta parità di accesso ai mezzi di informazione durante lo svolgimento della campagna elettorale in corso;

VISTI l'articolo 10, comma 9, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e l'articolo 28, comma 14, della delibera n. 29/06/CSP;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione dei Commissari, Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DIFFIDA

la società RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.a., con sede in Roma, Viale Mazzini, 14, cap. 00195, a conformarsi nelle trasmissioni di informazione, in particolare nei notiziari TG2, al pieno rispetto delle disposizioni in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 9 e 10 aprile 2006, assicurando la parità di trattamento tra le coalizioni ed una più equilibrata presenza delle liste concorrenti all'interno di una stessa coalizione.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 31 e 32, della legge n. 249/97, nonché l'attivazione dell'accertamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Il presente provvedimento è trasmesso alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per ogni opportuna valutazione.

Roma, 22 marzo 2006

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M. Caterina Catanzariti